

Riforma ISEE

Un'importante normativa, di cui forse poco si parla, è intervenuta da poco a disciplinare la condizione del minore in affidamento dal punto di vista fiscale.

Le famiglie affidatarie possono utilizzare la norma tenendo presente che le considerazioni sulla scelta da fare costituiscono solo un commento di buon senso.

Art. 3 - Nucleo familiare D.P.R. 5/12/2013, n. 159

.....OMISSIS

Comma 4.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento, collocato presso comunità, è considerato nucleo familiare a se' stante.

Circolare INPS n° 171 del 18/12/2014

Fornisce le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa, che entra in **vigore dal 1 gennaio 2015**.

Istruzioni per la compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

1.1.4. Figli minorenni e minori affidati

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore in affidamento temporaneo (art. 2 della legge n. 184 del 1983), disposto con provvedimento del giudice, è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU. Il minore in affidamento preadottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell'affidatario. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé. Per il figlio minorenne coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

Considerazioni sulla “SCELTA”

Dal momento in cui un minore entra nella famiglia affidataria occorre fare una scelta che potrebbe essere decisiva ai fini di ottenere vantaggi di natura fiscale o trattamenti agevolati di natura sanitaria o scolastica.

Scegliere di lasciare il minore come nucleo a se stante o di considerarlo parte del proprio nucleo familiare, infatti, porta con sé vantaggi e svantaggi. L'ISEE consente infatti di tracciare determinate soglie di reddito che consentono o meno di accedere a servizi sociali in maniera gratuita e permettono altresì di garantire diritti anche in relazione all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

Prima di tutto occorre anticipare che non è chiaro **quando si debba fare questa scelta e se sia reversibile**. Le istruzioni sulla compilazione della DSU (vedi sopra) dicono che “la scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU (quindi fino al 15 gennaio dell'anno successivo). Questo dovrebbe significare che in teoria ogni anno è possibile modificare la scelta fatta in precedenza. Altre fonti consigliano di fare la scelta addirittura nel documento che certifica l'affidamento da parte del Servizio Sociale; ma questo potrebbe significare un inutile anticipo di una decisione che deve esser presa con attenzione. Quali possono essere i vantaggi e quali gli svantaggi? Proviamo ad elencare le prestazioni per le quali serve l'ISEE, limitando l'indicazione a quelle che riguardano i minori.

Le prestazioni collegate all'ISEE:

- Bonus bebé
 - E' un caso particolare perché l'accertamento viene fatto sul reddito del nuovo arrivato (anche affidato temporaneamente), considerato nucleo a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
- Asili nido ed altri servizi educativi per l'infanzia
 - ad esempio a Pisa il reddito ISEE per l'esenzione del pagamento per l'asilo nido è di euro 5.000 (è chiaro che considerare il bambino affidato nucleo a sé stante è decisivo ai fini di godere di questo beneficio).
- Mense scolastiche
 - Sempre a Pisa, il costo del servizio mensa per le Scuole dell'infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado è legato ad un reddito ISEE inferiore a 5.000 euro.
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio...)
 - A Pisa è detto "Pacchetto scuola" che viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi regionali e con le modalità indicate nel bando; è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore all'importo fissato dalla Giunta Regionale. Si tratta di una provvidenza economica unica destinata a studenti in condizioni socio economiche più difficili finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici), delle quali non si dovrà produrre documentazione di spesa. Entro la data stabilita nel bando l'Ufficio Benefici Scolastici e Trasporto Scolastico formula le graduatorie degli aventi diritto, partendo da coloro che hanno l'ISEE più basso fino al tetto massimo previsto. Per partecipare l'ISEE non dev'essere superiore a 15.000 euro. L'importo massimo dell'incentivo (il 100%), viene erogato per ISEE inferiore a 5.000 euro. Si tratta di importi che, comunque, vanno da 120 a 280 euro, a seconda della scuola frequentata dal minore.
- Ticket ed esenzioni
 - Prima di usufruire di una prestazione di diagnostica strumentale, laboratorio o specialistica occorre pagare il ticket. Si può consultare e stampare il certificato che attesta la fascia di reddito in base alla quale sono calcolati il proprio ticket sanitario o l'esenzione dal pagamento sul [sito della Regione Toscana](#), previa attivazione della Carta Sanitaria Elettronica. Il nucleo familiare a se stante dovrebbe comportare riduzioni o esenzioni di notevole consistenza.
- Carta acquisti o social card
 - vale solo per bambini fino a 3 anni di età, con ISEE inferiore a 6.796 euro. La carta acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro.

VANTAGGI FISCALI (e di altro tipo)

L'inserimento del minore nel nucleo della famiglia affidataria porta, peraltro, vantaggi ai fini fiscali.

- **Detrazioni per figli a carico a partire dal 1 gennaio 2015 sono:**
 - da 800 a 950 euro, per ogni figlio dai tre anni in su;
 - da 900 a 1.220 euro, per ogni figlio sotto i tre anni;
 - da 220 a 400 euro, l'importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap.
 - E' stata introdotta una nuova casella per proteggere la privacy dei figli affidati e poter inserire solo il numero di quanti sono, senza indicare il loro codice fiscale.
 - Calcolo detrazioni 2015 per ogni figlio a carico: esempi
 - ✓ Maggiore di 3 anni = $950 \times (95.000 - \text{Reddito Complessivo})/95.000$
 - ✓ Minore di 3 anni = $1.220 \times (95.000 - \text{Reddito Complessivo})/95.000$
 - ✓ Portatore di handicap Maggiore di 3 anni = $1.350 \times (95.000 - R.C.)/95.000$

✓ Portatore di handicap Minore di 3 anni = $1.620 \times (95.000 - R.C.) / 95.000$

• **Deduzioni varie:**

- Spese per asili nido (19%, soglia massima 632 euro)
- Spese per lo sport (19%, soglia massima 210 euro)
- Spese per l'istruzione (19% senza soglia massima)
- Spese specialistiche, Ticket su medicinali e ricoveri (19% con franchigia di euro 129,11)
- Spese per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

Chi è autorizzato a presentare le domande per ottenere i benefici e chi deve firmare il modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ISEE)

Vengono poste alcune **domande:**

• Chi deve presentare e firmare il modulo DSU?

- Si ritiene che possa applicarsi per estensione la normativa prevista dall'art 5 comma 6 DPCM 27/02/2015 per il "Bonus Bebè", che prevede che *"la domanda di concessione va presentata e siglata dal genitore affidatario in quanto trattasi di un istituto a sostegno della genitorialità. Quindi le autodichiarazioni in cui si attesta il possesso dei requisiti per ottenere il beneficio sono fatte dal richiedente sotto la sua responsabilità civile e penale."*

• Nel caso di minori affidati dal giudice al Servizio e poi da questo "collocati" presso la famiglia affidataria, chi presenta e firma il modulo?

- Anche in questo caso si può interpretare per estensione, infatti:
- La circolare 93/2015 prevede che si faccia riferimento al provvedimento di affido familiare disposto dal giudice oppure al provvedimento del Servizio sociale reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Se il provvedimento del giudice prevede affido all'Ente per idoneo collocamento senza individuare il nome degli affidatari, la suddetta circolare ritiene che "l'attestazione rilasciata dai servizi sociali alla famiglia che ha accolto il minore, con l'indicazione del decreto dell'Autorità Giudiziaria minorile che ha dato inizio alla procedura, e della data d'ingresso del minore in famiglia, contenga già tutti gli elementi per legittimare i genitori affidatari alla presentazione della domanda"
- la circolare INPS n. 93 ha chiarito che il requisito dell'ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, considerato nucleo a se' stante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare".

Prestazioni non collegate all'ISEE, ma che richiedono l'accertamento del reddito del nucleo familiare:

• **Assegno per il nucleo familiare**

- a) L'accertamento del reddito del nucleo e l'importo dell'assegno sono consultabili sul sito INPS (circolare 84 del 23/5/2013),
- b) l'assegno spetta solo se il minore entra a far parte del nucleo.